

# TI\_GERICHTE 12.1998.237 vom 16. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1998.237](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.237)

FR: TI\_GERICHTE 12.1998.237 du 16 mars 1999

IT: TI\_GERICHTE 12.1998.237 del 16 marzo 1999

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

L'attore è titolare della polizza n. \_\_\_\_\_ per l'assicurazione responsabilità civile di privati, emessa dalla convenuta il 18 settembre 1991 e soggetta alle condizioni generali d'assicurazione edizione 1988 (doc. B). La polizza includeva anche il rischio speciale costituito da danni causati ad autovetture di terzi, per cui l'art. 5c CGA stabiliva, tra l'altro, che: "La compagnia interviene soltanto se: - il detentore del veicolo non è né una persona che convive con l'assicurato, né il datore di lavoro dell'assicurato, né un noleggiatore professionale, né un'azienda del ramo automobili, - l'utilizzazione del veicolo da parte dell'assicurato è occasionale e non regolare; i danni che un assicurato ha scambiato per utilizzarlo in luogo del suo proprio veicolo, non sono però assicurati." E' pertanto pacifico, ai sensi delle CGA, che se si dovesse riconoscere che l'attore era il proprietario, o anche solo il fruitore non solo occasionale della vettura, nulla gli sarebbe dovuto a titolo di risarcimento.

### E. 2

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, questa Camera matura il convincimento, sulla scorta di una lunga serie di convergenti indizi, del fatto che l'attore era l'abituale conducente della vettura oggetto del sinistro.

### E. 2.1

Un primo, pesante elemento in favore delle tesi della convenuta discende dall'esistenza di due discordanti fatture di acquisto della vettura in questione.

### E. 2.1.1

Il doc. F, prodotto in atti dall'attore, è la fotocopia di una fattura 20 aprile 1994 della \_\_\_\_\_ che risulta intestata a \_\_\_\_\_ e che prevede un supplemento di fr. 550.-- per la fornitura di una radio. Il doc. 4, versato in atti dalla convenuta, è una fattura dattiloscritta, intestata all'attore e in cui il sovrapprezzo riguarda l'assetto della vettura (ossia la fornitura di molle anteriori più corte rispetto a quelle originali, cfr. deposizione \_\_\_\_\_).

### E. 2.1.2

Il doc. 4 costituisce il documento originale e attesta la reale situazione di fatto: il sovrapprezzo è stato determinato dalla fornitura dell'assetto e non della radio (deposizione \_\_\_\_\_), e la fatturazione "è stata eseguita in ufficio sulla base del contratto che io ho

consegnato” (ibidem), contratto che secondo il teste era stato firmato dall’attore e non dalla di lui madre. Di conseguenza, il doc. F costituisce un falso, che l’attore ha prodotto in atti nell’intento di fare ritenere vere le circostanze ivi indicate, mentre le poco chiare motivazioni da lui addotte (replica, pag. 5: “rettifica” della fattura per il motivo che l’assetto sarebbe stato un omaggio e il supplemento avrebbe invece riguardato un radio-CD) sono rimaste allo stadio di puro parlato.

### **E. 2.1.3**

Questo comportamento dell’attore non può essere archiviato, come fa il Pretore, con il rilievo per cui la falsificazione riguarderebbe circostanze di fatto non rilevanti nell’ottica dell’applicazione dell’art. 40 LCA (consid. 5, pag. 5), ma impone al contrario una riflessione in vista della valutazione delle altre emergenze istruttorie. Ne va infatti dedotta la disponibilità dell’attore alla menzogna nei confronti dell’assicuratrice e dell’autorità giudiziaria, il che costringe ad un particolare riserbo nella valutazione di tutte le sue affermazioni, mentre, a ben vedere, il rilievo per cui la falsificazione riguarderebbe circostanze di fatto non decisive non torna a vantaggio dell’attore, dovendosi a maggior ragione ammettere in linea di principio la sua disponibilità alla menzogna sulle circostanze rilevanti. Ci si deve poi interrogare sulle motivazioni che hanno spinto l’attore alla presentazione del documento falso, e non si può che dedurre la considerazione che egli riteneva l’originale pregiudizievole dei suoi interessi, in quanto passibile -come in effetti è- di costituire indizio quanto meno del suo regolare utilizzo della vettura, se non di un diritto di proprietà sulla medesima.

### **E. 2.2**

Un secondo elemento probatorio in favore della tesi della resistente va ravvisato nella successione delle circostanze di tempo delle immatricolazioni di vetture a nome della madre dell’attore. Risulta in effetti dal doc. 7 che l’attore dal 4 novembre 1992 e fino al 10 settembre 1993 era l’intestatario, con targhe di controllo TI \_\_\_\_\_, di una Renault Clio 16V. A quell’epoca -e meglio tra il 22 gennaio 1992 e il 1° gennaio 1994- la madre \_\_\_\_\_ era l’intestataria, con targhe di controllo \_\_\_\_\_, di una Volvo 460, mentre con le predette targhe di controllo \_\_\_\_\_, asseritamente cedutele dal figlio (replica, pag. 10), essa si è intestata dapprima una Renault 19 16V cabriolet dal 10 settembre 1993 al 18 aprile 1994, e la Renault 19 16V oggetto del sinistro che ci occupa dal 18 aprile 1994 in avanti. Questo stato di cose appare fortemente sospetto per due diversi motivi: vi è in primo luogo una sorprendente coincidenza di date nella misura in cui la signora \_\_\_\_\_ avrebbe deciso di acquistare per sé -pur essendo già titolare di una vettura- una Renault 19 16 cabriolet, vettura sportiva di contenuti analoghi alla precedente Renault Clio 16V e alla successiva Renault 19 16V, proprio il giorno in cui il figlio tolse di circolazione la Clio 16 V per averla venduta (risposta 9 di interrogatorio formale); in secondo luogo, secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza di vita, parrebbe logico pensare che se la signora \_\_\_\_\_ avesse realmente acquistato per sé la Renault 19 16 cabriolet l’avrebbe intestata a suo nome con le esistenti targhe di controllo \_\_\_\_\_ nella forma delle targhe trasferibili con la vettura Volvo già esistente. E’ in effetti addirittura evidente che il proprietario di due vetture, non potendole utilizzare contemporaneamente, ha un rilevante interesse economico -necessità di un’unica polizza assicurativa e ribasso dell’80% sulla tassa di circolazione del 2° veicolo- nel possedere un’unica targa di controllo, mentre la necessità di una seconda targa sorge unicamente nel caso in cui si desideri essere intestatari di più di due vetture, oppure qualora le due vetture

debbano circolare contemporaneamente, il che, in concreto, significa però che la Renault 19 16V cabriolet veniva utilizzata da altri.

### **E. 2.3**

Un ulteriore elemento di dubbio, che costituisce nel contempo la logica spiegazione della cennata incongruenza relativa alla titolarità da parte di \_\_\_\_\_ di due targhe di controllo, è dato dal fatto che al 10 settembre 1993, data in cui l'attore avrebbe ceduto alla madre le targhe di controllo, questi era confrontato con il problema costituito dalla difficoltà di reperire una compagnia assicuratrice disposta a contrattare con lui, prova ne è il fatto che la sua rinuncia ad intestarsi una vettura coincise con la disdetta della polizza in corso da parte della \_\_\_\_\_ (interrogatorio formale dell'attore, risposte 6 e 7).

### **E. 2.4**

Le coincidenze temporali sospette riguardano anche il momento in cui l'attore riprese ad intestarsi una vettura. Ciò è avvenuto il 25 gennaio 1995, con l'immatricolazione di una vettura Renault Alpine (IF dell'attore, risposta 14), e proprio due giorni dopo sua madre ha depositato, a riprova del fatto che non le occorreavano più, le targhe di controllo trasmessele dal figlio (IF dell'attore, risposta 15).

### **E. 2.5**

Degna di nota è infine anche la particolare predilezione dell'attore per le vetture sportive della marca Renault, attestata dal suo possesso prima del periodo in esame di due Clio 16V e di una Renault 19 16V (interrogatorio formale dell'attore, risposta 5), e di un'altra Renault 19 e di una Renault Alpine dopo che egli riprese ad intestarsi delle vetture, predilezione che rende alquanto sospetta l'asserita decisione della madre di acquistare per sé, nell'intervallo di tempo in cui il figlio non si intestò delle vetture, due automobili di questo genere, ossia una Renault 19 16V e una Renault 19 16V cabriolet.

### **E. 2.6**

A questi convergenti, e nel loro complesso convincenti elementi indiziari, non si contrappone alcun elemento probatorio -fatte salve le apparenze documentali relative all'intestazione della Renault 19 16V- non avendo in particolare l'attore, ad esempio con la testimonianza dei colleghi di lavoro o di amici, in qualche maniera suffragato la sua tesi secondo cui, a fronte di una madre titolare di due vetture e di due targhe di controllo, egli si sarebbe abitualmente servito della Renault Twingo della convivente, tesi che peraltro lascia irrisolta la questione a sapere come questa, titolare di quest'unica vettura, risolvesse i propri problemi di mobilità per i quali, si suppone, aveva appunto acquistato tale veicolo. Né risulta in qualche modo comprovata l'effettiva utilizzazione da parte della madre dell'attore -e per ben 10'294 km in poco più di 8 mesi, nonostante il possesso di un'altra vettura- della vettura Renault 19 16V in questione, non essendo state comprovate le affermazioni di cui al punto 14 della replica, che giustificerebbero comunque solo una piccola frazione della distanza percorsa.

### **E. 3**

Stante il convincimento del fatto che l'attore era il conducente abituale della vettura distrutta nell'incidente, torna applicabile il cenato art. 5c delle CGA, ed è pertanto escluso l'obbligo contrattuale della convenuta di risarcire il danno causato dal suo assicurato. Non vi è pertanto più la necessità di esaminare l'applicabilità dell'art. 40 LCA alla fattispecie, che appare peraltro più che verosimile in presenza di una fattura falsificata, dovendosi

comunque respingere la richiesta di indennizzo. Ne segue, ai sensi dei considerandi, l'accoglimento del gravame. Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell'attore (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 2 novembre 1998 \_\_\_\_\_ è accolto . Di conseguenza la sentenza 12 ottobre 1998 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.